

## DISCIPLINARE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI TAXI SOCIALE APPROVATO CON D.G.C. N. 125 DEL 24/05/2013

### Art. 1 Finalità del servizio

1. Il servizio di "Taxi sociale" fa parte della più generale rete degli interventi in campo sociale istituiti dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Asl BT n.3 finalizzati a rimuovere situazioni che impediscono alla persona di poter essere autonoma.  
Il servizio è rivolto prioritariamente a residenti anziani autosufficienti e a cittadini disabili adulti e minori, anche con disabilità motorie, trasportabili con mezzo attrezzato, che versano in situazioni di difficoltà sociali e/o economiche.
2. Il servizio di taxi sociale ha le seguenti finalità:
  - a) Promuovere la mobilità al fine di favorire l'autonomia della persona a rischio di emarginazione, nonché sostenerla, supportandola nelle funzioni che non è sempre in grado di espletare;
  - b) Favorire l'integrazione ed il collegamento fra i servizi socio-sanitari;
  - c) Attivare reti di solidarietà sociale del territorio, al fine di favorire un migliore inserimento delle persone in difficoltà nel proprio contesto sociale.

### Art. 2 Titolarità del servizio

1. L'Ufficio di Piano è il titolare del servizio che potrà gestire direttamente o tramite apposito soggetto, compreso il volontariato, individuato con le modalità previste dalle vigenti normative.
2. E' garantito il principio di riservatezza, in linea con quanto previsto dal D. Lgs.vo n. 196/2003.

### Art. 3 Destinatari del servizio

I destinatari sono cittadini residenti sul territorio comunale con i seguenti requisiti:

- a) anziani ultrasessantacinquenni, residenti nel comune di Canosa di Puglia, senza figli
- b) anziani ultrasessantacinquenni residenti nel comune di Canosa di Puglia, con figli non residenti a Canosa
- c) anziani ultrasessantacinquenni residenti nel comune di Canosa di Puglia, con figli con occupazione lavorativa e con orario non flessibile che risiedono nel territorio comunale di Comune di Canosa di Puglia, che si debbano recare presso le strutture sanitarie e il presidio ospedaliero per effettuare visite mediche, esami e/o analisi cliniche, cure riabilitative o per altri bisogni a carattere individuale che saranno meglio elencati negli articoli successivi
- d) invalidi civili e diversamente abili certificati dall'autorità competente, anche minori, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80% e loro eventuali accompagnatori, se ne è riconosciuto il diritto, residenti nel comune di Canosa di Puglia.



- e) Per i cittadini diversamente abili minori il servizio sarà erogato anche all'esercente la patria potestà, in caso non abbia l'accompagnamento.
  - f) Donne gestanti.
1. Possono altresì usufruire del servizio soggetti in carico ai Servizi Sociali Comunali, che si trovano in situazione di particolare difficoltà comprovata dagli stessi servizi.
  2. Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.
  3. Sono escluse dal servizio le persone che già usufruiscono del servizio di trasporto sociale.
  4. Il reddito ISEE dichiarato da tutti i richiedenti deve essere inferiore ad € 15.000,00 ; sarà comunque possibile accedere al servizio compartecipando alla spesa secondo le modalità appresso indicate.
  5. Si precisa che i richiedenti non devono essere automuniti o , in caso di possesso dell'autovettura, devono attestare una condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo anche temporaneamente e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici.
  - a. Devono altresì attestare l'impossibilità della rete familiare di garantire servizi di accompagnamento.

#### **Art. 4** **Tipologia del servizio**

1. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prevede l'accompagnamento nel territorio urbano:
  - a. presso strutture sanitarie pubbliche e private per visite mediche e/o specialistiche, cicli di terapie e di riabilitazione;
  - b. presso gli istituti di credito (banche, posta, ecc.) e istituti previdenziali (INPS) e comunque ubicati nel territorio comunale;
  - c. presso strutture protette e punti CUP per prenotazioni mediche;
  - d. per il disbrigo di pratiche burocratiche;
  - e. per acquisti, entro i confini comunali, che non abbiano il carattere della quotidianità.
2. L'Amministrazione si riserva di richiedere l'utilizzo del mezzo per casi di particolare **necessità ed urgenza** e di consentire l'accesso al servizio di persone con requisiti differenti da quelli sopradetti nonché per destinazioni differenti da quelle sopra descritte. In tal caso il Dirigente dell'Ufficio di Piano, sentito il Sindaco, può disporre concordandole con l'associazione le modalità e i tempi per effettuare il servizio.
3. L'uso del taxi sociale ha, di norma, carattere non continuativo.
4. Nell'arco del mese la persona ammessa al beneficio potrà effettuare fino ad un massimo di **cinque corse** (andata e ritorno).

#### **Art. 5** **Modalità di accesso al servizio**



1. L'ufficio di Piano provvederà a pubblicare l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accesso. Il servizio sarà organizzato a sportello e le domande potranno quindi essere inoltrate in qualsiasi momento dell'anno.
2. Le domande per l'accesso al servizio sono presentate dal richiedente al Servizio Sociale comunale, con apposito modulo che deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto, con allegata:
  - a) certificazione medica attestante lo stato di disabilità e/o invalidità;
  - b) fotocopia della carta di identità del richiedente o dell'esercente la patria potestà se trattasi di minori;
  - c) per i cittadini diversamente abili con accompagnatore, fotocopia della carta di identità dell'accompagnatore;
  - d) dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del D. Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000 con attestazione ISEE in corso di validità dell'intero nucleo familiare.
  - e) Autocertificazione relativa ad altri redditi percepiti non fiscalmente rilevanti (assegno sociale, pensione di invalidità civile, INAIL, assegno di accompagnamento, altre prestazioni economiche erogate dall'INPS, ecc...) di ogni componente il nucleo familiare.
3. Entro **CINQUE** giorni dalla richiesta l'Ufficio di Piano provvede a comunicare al richiedente con qualsiasi mezzo ( telefonico, via sms, email , cartolina, etc) l'ammissione al servizio o l'impossibilità all'ammissione. Contemporaneamente, comunicherà all' Associazione che gestisce il servizio l'ammissione del richiedente.
4. Di norma, l'ammissione al servizio ha validità di un anno. Laddove nel corso dell'anno si verificano dei cambiamenti nelle situazioni autocertificate che hanno determinato l'ammissione al servizio il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente i servizi sociali in forma scritta.
5. A seguito delle suddette comunicazioni, il richiedente potrà richiedere il servizio all'Associazione che lo gestisce.

### Art. 6

#### Compartecipazione economica al servizio

1. Il richiedente il servizio taxi sociale il cui reddito superi € 15.000,00 è soggetto alla compartecipazione economica al servizio.
2. La compartecipazione economica è così definita:

da € 15.000,01 a € 20.000,00	€ 5,00 validi per cinque corse	€ 10,00 validi per 11 corse
Da € 20.000,01 a € 25.000,00	€ 5,00 validi per quattro corse	€ 10,00 validi per 9 corse
Da € 25.000,01 a € 30.000,00	€ 5,00 validi per 3 corse	€ 10,00 validi per 7 corse
Da 30.000,01 e oltre	€ 5,00 validi per 2 corse	€ 10,00 validi per 5 corse

3. Le quote di compartecipazione andranno versate all' Ufficio Economato e l'Ufficio di Piano provvederà a rilasciare un tesserino all'avente diritto.



## Art. 7 Funzionamento del servizio

1. Il servizio funziona, di norma, sei giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, il sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 (escluso i giorni festivi).
2. L'Associazione si riserva, in base alla propria organizzazione, di valutare le priorità di accesso, che di norma dovrà avvenire in ordine di arrivo delle domande. In casi di comprovata urgenza e necessità per cui non sia possibile rispettare l'ordine di arrivo delle richieste l'associazione si obbliga a comunicare all'utente che aveva richiesto l'intervento, l'eventuale impossibilità di eseguire il trasporto richiesto, possibilmente **tre giorni lavorativi** prima del giorno stabilito per l'intervento.
3. Il trasporto prevede il prelievo del richiedente dall'esterno dell'abitazione, l'accompagnamento nel luogo previsto (da intendersi quale entrata esterna della struttura sanitaria o presidio ospedaliero), l'attesa se trattasi di visita o commissione di breve durata e l'accompagnamento all'esterno del domicilio del richiedente.
4. Nel caso la visita abbia una durata molto lunga, previa valutazione dell'operatore, può essere previsto quanto segue:
  - trasporto presso il luogo richiesto;
  - la persona rimane sola per la durata dell'attesa della visita e/o altro;
  - ritorno dell'operatore per il rientro a domicilio.
5. L'associazione, per una migliore efficienza del servizio, dovrà **sempre** verificare preliminarmente la possibilità di trasporti di più persone nella stessa fascia oraria, facendo in modo che le prenotazioni coincidano.
6. Nel caso in cui vengano presentate alla persona preposta alla "gestione appuntamenti", più richieste di trasporto relative alla medesima giornata e le stesse non possano, anche dilatando i tempi di attesa per i singoli assistiti, essere soddisfatte, si considera prioritaria la richiesta effettuata con il maggior anticipo.

## Art. 8 Norme di comportamento

1. Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del servizio:
  - a. gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del servizio;
  - b. la richiesta di trasporto deve essere formulata all'Associazione che gestisce il servizio **almeno SEI giorni** prima della data del trasporto. L'Associazione dovrà verificare preliminarmente se il richiedente è stato segnalato dall'Ufficio di piano. Nella richiesta deve essere specificato oltre al nominativo della persona da trasportare, la struttura presso la quale deve essere accompagnato e l'orario entro il quale la stessa si deve trovare presso la struttura;
  - c. non verrà accettata la prenotazione del trasporto in caso di mancata osservanza del precedente punto;
  - d. la comunicazione da parte dell'utenza di variazioni delle date ed orari del trasporto o sospensione del servizio deve essere effettuata con il massimo anticipo possibile e comunque non oltre il giorno prima della prenotazione. In caso contrario verrà ugualmente addebitato il costo del servizio laddove sia prevista la compartecipazione.



- e. al momento della prenotazione i richiedenti che percepiscono l'assegno di accompagnamento devono segnalare la presenza e il nominativo dell'accompagnatore.
- f. In mancanza di detta indicazione non verrà effettuato il trasporto dell'accompagnatore;
- g. per casi specifici il Servizio Sociale comunale può richiedere l'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona e segnalarlo preventivamente all'Associazione.

### **Art. 9**

#### **Sospensione dal servizio**

- 1. La sospensione dal servizio può avvenire:
  - a. in seguito ad accertati comportamenti scorretti contestati in forma scritta all'utente dal Servizio Sociale comunale e segnalati dall'Associazione ;
  - b. in seguito al mancato rispetto, per più di tre volte consecutive, di quanto indicato al precedente art. 9 circa le modalità di prenotazione;
  - c. nel caso in cui venisse registrato il mancato pagamento della quota di compartecipazione;
  - d. in seguito ad impossibilità da parte dell'Amministrazione comunale di assicurare la continuazione del servizio, previa comunicazione scritta inviata agli utenti con un preavviso di almeno TRE giorni.
- 2. Il servizio potrà altresì essere sospeso per cause di forza maggiore non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione e dell'Associazione (rottura mezzo, improvvisa indisponibilità di personale, manutenzione ordinaria del mezzo, etc...), da comunicarsi all'utenza nel più breve tempo possibile.

### **Art. 11**

#### **Verifiche**

- 1. Il Servizio Sociale comunale verifica ogni sei mesi che i requisiti di accesso indicati all'art. 3 del presente Regolamento persistano. In caso contrario è prevista la dimissione dal servizio.

